

Bruxelles, 21 settembre 2022
(OR. en)

12679/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0287(NLE)**

**POLCOM 119
COASI 152**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 settembre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 472 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 472 final.

All.: COM(2022) 472 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.9.2022
COM(2022) 472 final

2022/0287 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato per il commercio.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Obiettivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "l'accordo") è liberalizzare e facilitare gli scambi commerciali e gli investimenti tra le parti. L'accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

2.2. Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio assicura il corretto funzionamento dell'accordo, sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione dell'accordo e ne promuove gli obiettivi generali, sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo, esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali tra le parti, si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nei settori oggetto dell'accordo ed esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto dell'accordo. Il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e o dai rispettivi delegati. Le decisioni sono adottate all'unanimità. L'Unione e i suoi Stati membri sono tenuti costantemente informati sul funzionamento dell'accordo attraverso il Comitato della politica commerciale e le decisioni del comitato per il commercio sono soggette alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio

A norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f) dell'accordo, il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

Il progetto di regolamento interno è stato oggetto di consultazioni prolungate per il raggiungimento di un consenso, non ancora finalizzate alla data della prima riunione del comitato per il commercio, svoltasi il 7 dicembre 2021.

La finalità dell'atto previsto è formalizzare le modalità di funzionamento del comitato per il commercio.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 16.4, paragrafo 1, dell'accordo, il quale dispone che le parti possono adottare decisioni in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, ove previsto dall'accordo. Le decisioni adottate in tali comitati sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, come previsto dall'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 16.4, paragrafo 1, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dopo l'adozione è prevista la pubblicazione della decisione del comitato per il commercio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio² l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "l'accordo"), che è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
- (2) A norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo, il comitato per il commercio istituito dall'accordo ("comitato per il commercio") può adottare il proprio regolamento interno.
- (3) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

² GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*